ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/09/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37369-anche-nel-caso-di-rigetto-dell-istanza-di-trasferimento-avanzata-ai-sensi-della-l-n-104-92-si-applica-l-art-10bis-della-l-n-241-90

Autore: Matranga Alfredo

Anche nel caso di rigetto dell'istanza di trasferimento avanzata ai sensi della L. n. 104/92 si applica l'art. 10bis della L. n. 241/90.

Anche nel caso di rigetto dell'istanza di trasferimento avanzata ai sensi della L. n. 104/92 si applica l'art. 10bis della L. n. 241/90.

Secondo il TAR Bologna, ordinanza n. 284/15, va sospeso il provvedimento di diniego dell'istanza di trasferimento proposta ai sensi della L. n. 104/92 se non è stato comunicato all'istante il c.d. preavviso di rigetto.

Per il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, infatti, va accolta la domanda cautelare ai fini della rinnovazione della pronuncia sull'istanza di trasferimento previo contraddittorio con l'interessato, da instaurarsi mediante apposito avviso ex art. 10 bis della legge 241/90.

Avv. Alfredo Matranga

N. 00284/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00687/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2015, proposto da:

……., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Savino Vantaggiato, Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso Alessandro Castrignano in Bologna, Via Audinot 31;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. GDAP0167888/2015 con cui è stata respinta l'istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente ai sensi della L. 104/92, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 10 bis della legge 241/90;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna accoglie l’istanza ai fini della rinnovazione della pronuncia sulle istanze di trasferimento previo contraddittorio con l’interessato, da instaurarsi mediante apposito avviso ex art. 10 bis della legge 241/90.

Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di questa fase cautelare in favore della ricorrente, liquidandole in € 1.000 (euro mille).

Fissa per la trattazione della causa la Pubblica udienza del 13 gennaio 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)